SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 90**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 19 aprile 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993) Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984, dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Elenco delle ditte produttrici che hanno variato la propria ragione sociale.

Elenco dei materiali omologati la cui validità è stata rinnovata nel periodo fino al 31 dicembre 1991.

Da 93A2261 a 93A2263

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. **110.**

stituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

3. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alla casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

4. Le gestioni di cui al comma 3 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

5. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

6. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b*), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d*);

b) il consiglio di vigilanza: individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; definisce gli obiettivi nell'ambito della programmazione generale mediante la formulazione di appositi piani pluriennali, verificandone i risultati; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; nomina tra i propri componenti un vicepresidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza, due per ciascuno, delle regioni, delle province e dei comuni e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b*); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione, delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica nei limiti dei posti e delle qualifiche strettamente connessi alle necessità di funzionamento e comunque in misura complessivamente non superiore alle dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti i compiti dell'Istituto, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'ANCI, e due designati dal consiglio di vigilanza; la carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome: predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera *b*) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno; i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale: partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; esercita i poteri che non sono attribuiti al consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci: vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. La nomina e il rapporto del direttore generale sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Gli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-albergo e convitti.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni.

4. L'INPDAP è autorizzato ad attuare progetti finalizzati, anche con l'utilizzo saltuario di personale di altre amministrazioni, per il recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite della spesa per compensi accessori utilizzata nell'anno precedente.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 2 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza, anche integrativa, vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP, conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP e approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sempreché non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 6.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il personale trasferito all'INPDAP ha facoltà di optare, nel termine di sessanta giorni dal trasferimento, per il mantenimento del regime di previdenza e quiescenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, compresa la previdenza integrativa. Per la ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, lettera *c)*, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88, comprese quelle concernenti l'esercizio delle attività relative alle gestioni di forme di previdenza complementare e l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare, nonché quelle concernenti l'attività di controllo di cui all'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. L'INPDAP, sulla base di programmi e dei criteri di vendita sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare a consorzi di banche ed altri operatori economici e a società, specializzate nel settore, anche a capitale misto

2. Per le alienazioni di cui al comma 1 si darà la preferenza a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

3. Gli immobili di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), non possono essere alienati prima di un quinquennio, se non per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 2, lettere *a*) e *b*). In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0175

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. **111**.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 31 luglio 1993, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata alla attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro il 31 luglio 1993, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposti dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e*, ad interim, *Ministro delle finanze*

TESINI, *Ministro della marina mercantile*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0176

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 112.

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso di prodotti agricoli, al fine di contenere la lievitazione dei relativi interessi e spese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993, senza corresponsione di interessi, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3, ed a stabilirne con proprio decreto le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso

Art. 2.

1. Per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risulteranno dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.035 miliardi per il periodo 1993-2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1993 e a lire 144 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

93G0177

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113.

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per l'anno 1993, in lire 40.500 milioni ed è ripartito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. Per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

3. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1993, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993 le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla settima cedola, di scadenza 21 febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 21 febbraio 1993 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 1° febbraio 1993 con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 21 febbraio 1993, è di 376.038.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1993, è di L. 1 808,09 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 376.038.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986 — relativamente alla settima cedola, di scadenza 21 febbraio 1993 — ammonta a L. 59 492.172.900.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 febbraio 1993

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 120

93A2322

DECRETO 11 febbraio 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla scadenza del 22 febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,60%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente all'ottava cedola — di scadenza 22 febbraio 1993 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima,

Visto il proprio decreto n. 320068/66-AU-79 del 30 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 novembre 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 1° febbraio 1993, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente all'ottava cedola, di scadenza 22 febbraio 1993, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 282.956.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1993, è di L. 1.808,09 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale in data 8 febbraio 1985, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 282.956.000 ECU) dei CTE ottennali 9,60% con godimento 22 febbraio 1985, sono i seguenti:

L. 49.114.551.750 relativamente all'ottava cedola d'interesse, di scadenza 22 febbraio 1993;

L. 511.609.914.040 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 22 febbraio 1993.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 119

93A2323

DECRETO 10 marzo 1993.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 25 marzo 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1987, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 7,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 marzo 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 25 marzo 1993 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 250506/66-AU-131 del 26 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 26 febbraio 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 3 marzo 1993, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 marzo 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 25 marzo 1993, è di 159.667.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di febbraio 1993, è di L. 1.818,56 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 159.667.000 ECU)

dei CTE settennali 7,75% con godimento 25 marzo 1987 relativamente alla sesta cedola, di scadenza 25 marzo 1993 ammonta a L. 21.096.760.795.

La ritenuta fiscale del 6,25% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 1.406.451.000.

La spesa complessiva di L. 22.503.211.795 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 375

93A2324

DECRETO 5 aprile 1993.

Indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci degli enti conferenti già Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto, in particolare l'art. 14 del predetto decreto legislativo con il quale si dispone che gli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché gli statuti degli enti conferenti che demandano al Ministro del tesoro la determinazione dei compensi spettanti agli altri amministratori e sindaci;

Attesa l'opportunità di provvedere alla determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci degli enti conferenti già Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria;

Decreta:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1994, l'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci degli enti conferenti già Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria, è così fissata:

compenso annuo lordo in misura pari al 50% di quella prevista dal decreto del Ministro del tesoro del 14 aprile 1989;

medaglia di presenza pari a L. 200.000.

Tale indennità viene riconosciuta con decorrenza 1° marzo 1993 per i presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci che, alla stessa data, ricoprivano le corrispondenti cariche nelle società conferitarie.

Art. 2.

Per i periodi non contemplati dal presente decreto si applicano le indennità stabilite dal cennato decreto del Ministro del tesoro del 14 aprile 1989.

In ogni caso l'indennità come sopra fissata non trova applicazione per gli amministratori (esclusi i presidenti e i vice presidenti) e sindaci degli enti conferenti per i quali i rispettivi statuti non demandano la determinazione dei compensi al Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2302

DECRETO 9 aprile 1993.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a contrarre un prestito sul mercato delle eurodivise per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, recante soppressione dell'EFIM.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale, per le finalità di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti di compatibilità di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Ritenuto opportuno che la Cassa depositi e prestiti per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993 ed in particolare per il pagamento dei debiti assunti all'estero contragga un prestito sul mercato delle eurodivise;

Considerato che lo stesso art. 5, comma 3, stabilisce che le condizioni di scadenza e di tasso di interesse relative alle operazioni di emissione delle obbligazioni e di contrazione dei prestiti sono determinate con decreti del Ministro del tesoro;

Ritenuto necessario, in attuazione al citato decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993, procedere alla regolamentazione delle condizioni di scadenza e di tasso di interesse del prestito suindicato;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 487/1992 convertito dalla legge n. 33/1993 con riguardo alle necessità di pagamento dei debiti assunti all'estero ha facoltà di contrarre sul mercato delle eurodivise, tramite apposito istituto di credito che svolgerà le funzioni di banca agente, un prestito per un controvalore massimo di 1.600 miliardi di lire di pertinenza estera (eurolire).

Le modalità di contrazione e di utilizzo del prestito di cui al comma 1 del presente articolo saranno regolate mediante apposita convenzione da stipularsi fra la Cassa depositi e prestiti e la banca agente.

Art. 2.

La durata del finanziamento di cui all'art. 1 è stabilita in anni cinque con rimborso del capitale da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della banca agente nella valuta di utilizzo in cinque rate costanti annuali posticipate scadenti il 1° ottobre di ogni anno con inizio dal 1° ottobre 1994 e termine il 1° ottobre 1998.

Art. 3.

Sul prestito di cui all'art. 1, per tutta le durata dello stesso, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno la Cassa depositi e prestiti corrisponde alla banca agente, nella medesima valuta degli utilizzi effettuati, interessi posticipati commisurati alla durata effettiva degli utilizzi stessi, tenuto conto dei rimborsi della quota capitale, calcolati secondo la procedura da concordarsi in sede di convenzione.

Art. 4.

Per l'attivazione del finanziamento di cui all'art. 1 la Cassa depositi e prestiti corrisponde, secondo le modalità da determinarsi con la ripetuta convenzione, le commissioni e gli oneri eventuali da riconoscere alla banca agente e alle finanziatrici.

Art. 5.

Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione della convenzione di stipula del finanziamento di cui all'art. 1 è competente in via esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico sulle leggi del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A2363

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 1993.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Lorenzo Cesa è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 6 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare, in quanto ritenuto responsabile del reato di corruzione;

Considerato che la permanenza del sig. Lorenzo Cesa nella carica sopracitata espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Lorenzo Cesa dalla carica di consigliere del comune di Roma;

Visto il decreto del Prefetto di Roma, n. 2713/3825/89 Gab.A.L. del 10 marzo 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991 n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Il sig. Lorenzo Cesa è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roma.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Lorenzo Cesa è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 6 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del tribunale di Roma in quanto ritenuto responsabile del reato di corruzione, rendendosi inizialmente irreperibile e costituendosi successivamente in data 8 marzo 1993.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale sono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Lorenzo Cesa nella carica sopracitata, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 2713 3825 89 Gab.A.L. del 10 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Lorenzo Cesa dalla carica di consigliere del comune di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 dell legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roma.

Roma, 29 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2301

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 marzo 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle provvidenze finanziarie recate dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, riguardanti azioni finalizzate al potenziamento di banche dati nazionali, alla informazione, formazione ed aggiornamento dei quadri dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale e la successiva legge 10 luglio 1991, n. 201, di differimento per il biennio 1991-1992 delle suddette disposizioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991;

Visto il successivo decreto ministeriale 12 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 della *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991;

Vista la circolare n. 272 del 25 marzo 1992 che prevede il finanziamento delle iniziative riguardanti azioni finalizzate al potenziamento di banche dati nazionali, alla informazione, formazione ed aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative agricole e o dei consorzi di cooperative di rilevanza nazionale;

Ritenuto di adottare detti criteri e modalità;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui in premessa sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative dirette al sostegno ed allo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale:

a) formazione dei quadri manageriali, aggiornamento e specializzazione, compresa la concessione di borse di studio, di durata non superiore a dodici mesi;

b) redazione e pubblicazione di sussidi didattici, finalizzati alla formazione cooperativa;

c) progetti finalizzati all'informazione periodica ed all'assistenza alle cooperative agricole;

d) ricerche su analisi di mercato e su strumenti per potenziare la competitività delle imprese cooperative nel mercato interno ed internazionale;

e) potenziamento di banche dati nazionali riguardanti la cooperazione agricola.

Art. 2.

Le iniziative di cui all'art. 1, lettete *a)* e *b)*, sono riservate ad istituti ed enti nazionali preposti alla formazione cooperativa ed associativa agricola.

Le iniziative di cui all'art. 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, sono riservate alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed ai consorzi nazionali di cooperative agricole o a strutture specializzate a questi collegate per il raggiungimento degli scopi consortili.

Art. 3.

Lo stanziamento che sarà disponibile nel corso del 1993 sarà destinato per almeno due terzi alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per la restante quota a quelle di cui alla lettera *e)*.

Art. 4.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire i fabbisogni di spesa delle istanze ammissibili ai sensi dei precedenti articoli, le stesse saranno finanziate per ciascun organismo sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

le iniziative di cui alla lettera *a)*, per non più di quattro attività;

le iniziative di cui alla lettera *b)*, per un solo progetto;

le iniziative di cui alla lettera *c)*, per pubblicazioni relative ad un periodo non superiore a dodici mesi;

le iniziative di cui alla lettera *d)*, per non più di due ricerche;

le iniziative di cui alla lettera *e)* per un solo progetto.

Art. 5.

L'intervento contributivo a favore di ciascun organismo non potrà superare l'importo di lire 2.000 milioni per le attività complessive di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* e di lire 2.000 milioni per le attività di cui alla lettera *e).*

La percentuale dell'intervento contributivo da riconoscersi sulle spese ritenute ammissibili non potrà superare i seguenti limiti:

per le iniziative di cui alla lettera *a)* il 90%;

per le iniziative di cui alle lettere *b), c)* e *d)* l'85%;

per le iniziative di cui alla lettera *e)* il 75%.

Le spese generali saranno riconosciute in misura forfettaria e non potranno superare il 10% delle spese ritenute ammissibili calcolate al netto di IVA.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A2330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola di Felline-Santa Deodata a r.l.», in Felline di Alliste, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 dicembre 1992 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola di Felline-Santa Deodata a r.l.», con sede in Felline di Alliste (Lecce);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola di Felline-Santa Deodata a r.l.», con sede in Felline di Alliste (Lecce), costituita per rogito notaio dottor Bruno Franco in data 5 marzo 1970, repertorio n. 115.879, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il prof. Vito Perrone, residente in via Marconi, 46, Collepasso, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2340

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 febbraio 1993.

Revoca del contributo concesso alla società Hotel Maddalena S.n.c. per la realizzazione del progetto denominato «Hotel Maddalena».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2, fogli n. 90 e n. 89, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Emilia-Romagna;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1991, registro n. 1, foglio n. 136, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991, registro n. 10, foglio n. 164, con il quale sono state utilizzate le somme recuperate, attraverso la revoca, a favore dei progetti nello stesso indicati;

Considerato che, secondo quanto comunicato dalla regione competente, il concessionario Hotel Maddalena S.n.c. non ha provveduto all'espletamento delle formalità richieste per la stipula della convenzione;

Considerato che appare pertanto necessario provvedere alla revoca del contributo assegnato;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla socieà Hotel Maddalena S.n.c. per la realizzazione del progetto denominato «Hotel Maddalena» di cui al prospetto allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: BONIVER

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1993
Registro n. 5 Turismo, foglio n. 354

ALLEGATO

Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Forlì:					
Riccione.	Hotel Maddalena	Hotel Maddalena S.n.c.	2.000	180	9,4

93A2303

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 29 marzo 1993.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 12 giugno 1993;

Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della magistratura militare;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta, 2, in un'unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1993

Il presidente: BRANCACCIO

93A2304

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 13 aprile 1993, n. 60431.

Regolamento CEE n. 2930/86. Definizione delle caratteristiche dei pescherecci. Adeguamento entro il 18 luglio 1994.

Alle capitanerie di porto
Alla Federpesca
Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca/ANCP
Agli AGCI pesca
Alle regioni marittime - Gabinetto
Al Registro italiano navale
e.c. *Alla Direzione generale del naviglio*
All'Ispettorato tecnico

Il regolamento CEE del Consiglio n. 2930/86 del 22 settembre 1986 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 274/1 del 25 settembre 1986) definisce, come è noto, le caratteristiche dei pescherecci.

Sono in particolare dettate disposizioni concernenti la definizione ed i criteri di misurazioni della lunghezza (art. 2), della larghezza (art. 3), della stazza (art. 4) e della potenza del motore (art. 5).

L'applicazione delle previsioni dei citati articoli è stata tuttavia differita (art. 7, secondo comma) al 18 luglio 1994.

Poiché il periodo transitorio di adeguamento alle previsioni del regolamento in questione è in via di esaurimento (manca, infatti, poco più di un anno al 18 luglio 1994), si invitano le associazioni in indirizzo a rammentare ai propri aderenti gli adempimenti da portare a compimento entro il termine predetto.

Il Registro italiano navale vorrà dare opportune disposizioni al riguardo ai dipendenti uffici onde agevolare le operazioni di adeguamento alla normativa in questione.

Le capitanerie di porto sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare tra il ceto peschereccio.

Si confida nella più ampia e fattiva collaborazione di tutti gli enti ed associazioni in indirizzo.

Il direttore generale: AMBROSIO

93A2333

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 14 aprile 1993, n. 3234/1.

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*.

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 ed assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera *d)*, l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 16 marzo 1993 la presente circolare.

L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera *d)* con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12 prevede che l'Osservatorio approvi — utilizzando parzialmente lo stanziamento di lire 2 miliardi previsto anche per il funzionamento dell'Osservatorio — il finanziamento di «progetti sperimentali» elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, per far fronte ad «emergenze sociali» e per favorire l'applicazione di «metodologie di intervento particolarmente avanzate».

Ciò esige, da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolata delle definizioni di «Progetto sperimentale», di «Emergenza sociale» e di «Metodologie di intervento particolarmente avanzate».

A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le organizzazioni di volontariato che, *alla data del 30 giugno 1993*, siano regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attività ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991.

B) INTERPRETAZIONE DEI TERMINI: «PROGETTI SPERIMENTALI», «EMERGENZA SOCIALE», «METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE».

Per *progetto sperimentale* si intende un progetto di intervento effettivo, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio.

Per *emergenza sociale* si intende la particolare gravità, qualitativa o quantitativa, di situazioni sociali di disagio, emarginazione, povertà, degrado ambientale e socio-culturale.

Per *metodologie di intervento particolarmente avanzate* si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi o migliorativi rispetto all'esistente.

Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali — con metodologie avanzate — ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato art. 14, in collaborazione anche con gli enti locali.

Saranno, altresì, particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da più organizzazioni, operanti anche in settori diversi.

C) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui al punto *A)* dovranno far pervenire le istanze di contributo entro il 30 giugno 1993, indirizzandole a: *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato* - Via Barberini, 47 - 00187 ROMA.

All'istanza dovrà essere allegata copia autenticata dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato.

Nella formulazione delle istanze bisogna attenersi esclusivamente al modello allegato alla presente circolare di cui è parte integrante (allegato 1).

In particolare, debbono essere forniti gli elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attività svolta (nome dell'associazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attività svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.

D) DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

Le istanze devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

In particolare:

1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento;

2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza.

In ogni caso devono essere indicati:

i destinatari dell'intervento ed il loro numero;

l'ambito territoriale di realizzazione;

il numero dei volontari, il livello e l'entità di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione;

eventuali altri soggetti non volontari coinvolti e la loro qualificazione;

il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalità di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;

il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature — esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione — eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro);

l'entità del contributo richiesto, la parte a carico della stessa organizzazione proponente o di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

E) MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ.

1) Non saranno prese in considerazione le istanze:

spedite oltre il termine fissato del 30 giugno 1993;

prive della richiesta documentazione;

non corredate di documento attestante l'iscrizione al registro generale regionale;

concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale.

F) ONERI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Sono esclusi dal finanziamento, ancorché documentati:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicità;

le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

G) PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI.

Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio è realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

H) INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE.

Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti.

Il Ministro: BOMPIANI

ALLEGATO 1

Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Barberini, 47 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per il 1993 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto..

rappresentante legale della..

con sede legale nel comune di..

(provincia di ....), indirizzo...........................

c.a.p. .... telefono n. .... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica . . . . ☐

associazione priva di personalità giuridica . . . . ☐

altro tipo di organizzazione (specificare) . . . . ☐

che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) ....

....

b) ....

....

c) ....

....

d) ....

....

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire .... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione: ....

....

....

....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici e di privati.

....

....

....

Allega alla domanda:

atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto o accordo con eventuali modificazioni;

attuale composizione dell'organo rappresentativo;

certificati penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

bilancio consuntivo 1992;

bilancio preventivo 1993;

documento attestante l'iscrizione nel registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione (originale o copia autenticata).

Data, ...

Firma

....

(autenticata da pubblico ufficiale)

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

Destinatari dell'intervento.

Specificare l'ambito territoriale ed i destinatari o la popolazione che potrà fruire dell'intervento: ....

Per le iniziative rivolte a migliorare o integrare un progetto già avviato, indicare:

qual'è la situazione preesistente al 30 giugno 1993;

gli eventuali utenti alla stessa data;

ogni altro elemento ritenuto utile per meglio valutare l'importanza dell'intervento che si intende attuare: ....

Gestione del progetto.

Per il funzionamento e/o la gestione dell'intervento è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altre realtà associative diverse dall'organismo richiedente e/o operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente?

Se sì, specificare il rapporto di collaborazione con ....

Eventuali collegamenti:

☐ piani regionali ....

☐ piani sub-regionali...

Risorse:

Di quali e quanti operatori si avvale il progetto? (Specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto) ....

....

Di quali e quanti volontari si avvale il progetto? (Specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata) ....

....

Vi è un ricorso a risorse esterne? Se sì, di che tipo?.....................

....

....

Vi sono strutture destinate alla realizzazione del progetto? (Centri, spazi, attrezzature, di proprietà pubblica o privata: specificare) ....

....

....

....

L'organizzazione ha richiesto il contributo di altri enti? Se sì specificare...

....

....

....

Tempi e fasi di realizzazione del progetto.

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione, specificando le singole fasi: ....

....

....

....

Indicare se il progetto è stato finanziato nel 1992 (allegando una relazione sulle attività svolte e finanziate): ....

....

Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nella circolare.

....

....

....

93A2351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Aqaba (Giordania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria in Aqaba (Giordania) è soppressa a partire dal 1° febbraio 1993.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1993
Registro n. 6 Esteri, foglio n. 8

93A2308

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)».

Il decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993.

93A2353

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1993.

93A2354

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

Il decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1993.

93A2355

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 246/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «SERPAX» (oxazepam), nelle confezioni:

1) «15» 20 compresse mg 15; codice: 020835031 (in base 10) 0MVUQR (in base 32);

2) «30» 20 compresse mg 30; codice: 020835043 (in base 10) 0MVUR3 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 0015045091.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C.: società Wyeth Medica Ireland - Newbridge - Co. Kildare (Irlanda), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00150450591.

Produttore:

la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Wyeth S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90;

le operazioni terminali di confezionamento verranno effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Newbridge - Co. Kildare (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 aprile 1993.

Decreto n. 247/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «TAVOR» (lorazepam), nelle confezioni: 20 compresse da 1 e 2,5 mg:

1) 20 compresse 1 mg; codice: 022531053 (in base 10) 0PHLZF (in base 32);

2) 20 compresse 2,5 mg; codice: 022531077 (in base 10) 0PHM05 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 0015045091.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C.: società Wyeth Medica Ireland - Newbridge - Co. Kildare (Irlanda), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Wyeth S.p.a.: con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00150450591.

Produttore:

la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalla società Wyeth S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90;

le operazioni terminali di confezionamento verranno effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Newbridge - Co. Kildare (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 aprile 1993.

Decreto n. 248/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «TILEXIM» (acetossietilcefuroxima), nelle confezioni:

1) 12 compresse 125 mg; codice: 027020015 (in base 10) 0TSLRH (in base 32);

2) 12 compresse 250 mg; codice: 027020027 (in base 10) 0TSLRV (in base 32);

3) 6 compresse 500 mg; codice: 027020039 (in base 10) 0TSLS7 (in base 32);

4) granulato per sospensione estemporanea 125 mg/5 ml; codice: 027020041 (in base 10) 0TSLS9 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117, codice fiscale 05016350588.

Produttore:

Glaxo S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Verona per la forma compresse;

Glaxo Operations LTD nello stabilimento sito in Barnard Castle (Gran Bretagna) per la forma granulato per sospensione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 aprile 1993.

Decreto n. 160/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «VINCRISTINA» (vincristina solfato) flacone da 1 mg + flacone da 10 ml di solvente e flacone da 2 mg + falcone da 10 ml di solvente.

Titolare A.I.C.: Lilly France S.A. Fegersheim, Francia, rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione del diluente e le operazioni terminali di confezionamento del medicinale sopra indicato sono effettuati dalla società estera Lilly France S.A. nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia), ove già avviene la produzione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Decreto n. 161/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «PREMIUM» 40 confetti per uso orale.

Titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato, 2.

Modifiche apportate:

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «NEVANIL».

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: olio di soia mg 95, oli vegetali parzialmente idrogenati mg 33, lecitina di soia mg 30, gelatina mg 86, glicerolo mg 32, Na-p-idrossibenzoato di etile mg 0,42, Na-p-idrossibenzoato di propile mg 0,21, ferro ossido mg 1,40, idrossipropilmetilcellulosaftalato mg 21, dibutilftalato mg 42.

Forma farmaceutica: in sostituzione della forma «confetti» è autorizzata la forma «capsule di gelatina molle».

Produttore: R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100. I controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuati dalla società Idim S.p.a. nello stabilimento sito in Padova.

Numeri di codice: 40 capsule di gelatina molle: codice: 022306031 (in base 10) 0P8R7H (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 162/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «ACTISITE» tetraecicline - 10 fibre 23 cm (decreto n. 785/1992).

Titolare A.I.C.: Marka Arzneimittel GmbH, con sede in Manzer LandstraBe, 270 - 7-6000 Francoforte/M - Germania, rappresentata in Italia dalla dott.ssa Giulia Gallo, via Montepulciano, 21 - Milano, codice fiscale GLLGLI30A50G224G.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: trasferimento rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare A.I.C. è trasferita alla ditta CTM Medical Trading S.r.l., con sede in Verona, via Fleming, 19, codice fiscale 02164640233;

confezionamento: il confezionamento esterno è ora di materiale trasparente anziché in cartoncino litografato:

altre condizioni: la predetta CTM Medical Trading S.r.l. è autorizzata — ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 178/1991 — ad importare il medicinale dagli Stati Uniti d'America; prima dell'immissione in commercio, ciascun lotto importato in Italia sarà sottoposto, previo campionamento effettuato dalla stessa CTM Medical Trading, sotto la responsabilità del direttore tecnico del magazzino, dott. Massimo Viani, a controllo da parte della società Butterworth Laboratories Ltd., con centro di analisi in Teddington (U.K.).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 163/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «PRONTOCALCIN» spray nasale monodose.

Titolare A.I.C.: Dompé Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12.

Modifica apportata: produzione (limitatamente ai controlli di qualità): i controlli di qualità della suddetta specialità medicinale sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., sita in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 164/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «RIBEX GOLA» nelle confezioni: 24 compresse gusto menta, codice n. 028707014 - 24 compresse gusto miele/limone, codice n. 028707026 - 24 compresse BB gusto arancia, codice n. 028707038 - 24 compresse BB gusto fragola, codice n. 028707040 - 24 compresse BB gusto banana, codice n. 028707053 - falcone 160 ml collutorio, codice n. 028707065, come da decreto ministeriale n. 787/1992 del 19 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 novembre 1992.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Modifica apportata: il termine per lo smaltimento delle scorte delle confezioni «Ribex gola compresse», «Ribex gola bambini» e «Ribex gola collutorio», registrate come presidi medico-chirurgici ai numeri 12397, 12398 e 12396, già previsto al 1° giugno 1993 (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 novembre 1992) è ora prorogato al 1° gennaio 1994.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 167/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «NEUPAN», soluzione bevibile al 16%, flacone da 120 ml e flaconcini monodose da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore. La produzione è ora effettuata anche dalla Società Laboratoires Ciba-Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue - Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 168/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale «CORDIUM» compresse rivestite da 300 mg.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon - Oss (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Organon Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia, 15.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: magnesio stearato mg 2,25, cellulosa microcristallinafina q.b. a mg 450. Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa circa mg 5, polietilenglicol 8000 circa mg 1, titanio diossido circa mg 2, ossido di ferro giallo circa mg 0,13.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 169/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «P.P.S. 5% IMMUNO» flaconi da 50, 100 e 250 ml.

Titolare A.I.C. Immuno A.G. - Vienna, rappresentata in Italia dalla società Immuno S.p.a., con sede legale in Pisa, via Vespucci, 119

Modifica apportata: la produzione farmaceutica, a partire dalla soluzione sterile in bulk preparata presso la titolare dell'A.I.C., è ora effettuata, con i relativi controlli, anche dalla Immuno S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993

Provvedimento n. 170/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «ALBUMINA UMANA AL 20% IMMUNO» flaconi da 10 e 50 ml.

Titolare A.I.C.: Immuno A.G. - Vienna, rappresentata in Italia dalla società Immuno S.p.a., con sede legale in Pisa, via Vespucci, 119.

Modifica apportata: la produzione farmaceutica, a partire dalla soluzione sterile in bulk preparata presso la titolare dell'A.I.C., è ora effettuata, con i relativi controlli, anche dalla Immuno S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993

Provvedimento n. 173/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «MEPALAX» sciroppo g 150 e 30 confetti.

Titolare A.I.C.: Otifarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà, 34 - codice fiscale 02323480018.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Modifica della ragione sociale da Otifarma S.p.a., a Unibios S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Trecate (Novara), via Silvio Pellico, 3 - codice fiscale 00118040039 a seguito di fusione per incorporazione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 174/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «EPREX» (eritropoietina da DNA ricombinante) - 1 fiala ml 1 U.I. 2000, 1 flacone ml 1 U.I. 2000, 1 fiala ml 1 U.I. 4000, 1 flacone ml 1 U.I. 4000, 1 fiala ml 1 U.I. 10000 e 1 flacone ml 1 U.I. 10000.

Titolare A.I.C.: Cilag AG - Schaffhausen - Svizzera, rappresentata in Italia da Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23.

Modifica apportata: produttore. La specialità medicinale è prodotta anche dalla società Hoffmann La Roche nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera). Le confezioni, prodotte in Svizzera, devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 175/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «FOSIPRES» (fosinopril sale sodico) compresse nelle confezioni: 28 compresse 10 mg e 14 compresse 20 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni compressa da 10 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio anidro mg 136,0; cellulosa microcristallina mg 40,0; crospovidone mg 7,0; polivinilpirrolidone mg 4,0; sodio stearil fumarato mg 3,0.

ogni compressa da 20 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio anidro mg 126,0; cellulosa microcristallina mg 40,0; crospovidone mg 7,0; polivinilpirrolidone mg 4,0; sodio stearil fumarato mg 3,0;

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 176/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinali:

«VERECOLENE» ml 15 numero di codice 025797022;

«VERECOLENE COMPLESSO» g 200 sciroppo numero di codice 016021053;

«NTR»

spray nasale numero di codice 027077027 15 ml

ml 15 gocce numero di codice 027077015;

«RINAZINA»

ml 10 gocce A numero di codice 000590012;

ml 10 gocce B numero di codice 000590036;

ml 15 spray numero di codice 000590051;

g 15 pomata numero di codice 000590063;

«NEO SYNEPHRINE» ml 15 gocce numero di codice 006769020;

«VEGETALLUMINA» 40 g gel numero di codice 000444036.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra elencate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dalla ditta estera Sterling Midy industrie, nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair (Francia) - Aveneu du General De Gaulle, 440.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 177/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «SUDAFED» (spray nasale) - flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd di Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «ACTIFED NASALE» - flacone 15 ml;

numero di codice: 1 flacone 15 ml: codice: 028139020 (in base 10) 0UURJD (in base 32)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 178/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «MYCETIN» (collirio liofilizzato).

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede sociale in Pisa, via Carmignani, 2.

Modifica apportata: confezionamento: la specialità medicinale viene ora confezionata in contenitore di politene anziché in contenitore di vetro.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 180/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «BAYMICARD» 24 compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 026667016.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «SYSCOR»;

numero di codice 24 compresse da 10 mg: codice: 026667028 (in base 10) 0TFU0N (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 181/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «SYSCOR» 24 compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale 00829950153.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «BAYMICARD» 24 compresse da 10 mg;

numero di codice: 24 compresse da 10 mg: codice: 026692020 (in base 10) 0TGLFN (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 182/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «VIRGINIANA GOCCE VERDI» collirio 15 ml.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via S. Quintino n. 28.

Modifica apportata: confezione. In sostituzione della confezione da 15 ml è ora autorizzata la confezione da 9 ml, numero di codice: 025353032 (in base 10) 0S5QU8 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti recanti i codici in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 183/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «LEDERCORT A,10» pomata.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale.

Modifiche apportate:

composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: glicole propilenico g 12, alcool cetilstearilico condensato con ossido di etilene (Polawax) g 2,75, paraffina molle g 85,15;

produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Cyanamid GmbH nello stabilimento sito in Wolfratshausen, (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 184/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «LEDERCORT A 10» crema.

Titolare A.I.C.. Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania via Franco Gorgone, zona industriale.

Modifiche apportate:

composizione limitatamente agli eccipienti La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti alcool benzilico g 2; alcool cetilstearilico condensato con ossido di etilene (Polawax) g 12,5; isopropilpalmitato g 2; glicerina g 4; sorbitolo soluzione g 5; acido lattico g 0,01; acqua depurata g 74,39;

produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Cyanamid GmbH nello stabilimento sito in Wolfratshausen (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 185/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «COADVIL» 20 confetti.

Titolare A.I.C. Home Products italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Farini, 81, codice fiscale 00735010159.

Modifica apportata: titolare A.I.C. Variazione denominazione sociale e di sede: Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 00735010159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 186/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «PREPARAZIONE H» pomata e supposte.

Titolare A.I.C.: Whitehall Laboratories Limited di Londra (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Home Products italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Farini, 81, codice fiscale 00735010159.

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 00735010159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 187/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «EPOGAM» 120 capsule.

Titolare A.I.C.: Società estera Scotia Pharmaceuticals Limited - Woodbridge Meadows, Guillford Surrey GU1 1BA (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Serono OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini; 3, codice fiscale 04850290588.

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 00735010159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. 188/1993 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «SUMMAVIT RAFFORZATO» 40 compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58.

Modifica apportata: produttore. La specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, n. 1496.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Provvedimento n. MI/178 del 15 aprile 1993

Specialità medicinale: «CARNITENE» (L-carnitina).

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del provvedimento: riformulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: deficienze primarie e secondarie di carnitina. Danno metabolico miocardico in caso di cardiopatia ischemica: angina pectoris, infarto miocardico acuto, stati di grave ipoperfusione da shock cardiogeno, stati post-infartuali.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 19 aprile 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

93A2356

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali.

Decreto n. 2/RR del 31 marzo 1933

Società titolare A.I.C. o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Codice fiscale	Specialità	Confezione	Codice	Not. 32
Schering	00750320152	ANGIOGRAFIN	65% F 30 ml	021838038	0NUG6Q
			65% FL 100 ml	021838040	0NUG6S
			flacone 30 ml	021838077	0NUG7X
			flacone 100 ml	021838089	0NUG89
Roche	00747170157	ASTEROL	tintura 50 ml 5%	008906012	08HT8W
		BEFLAVINA	20 confetti 10 mg	000976023	00XT4R
		BEROLASE	im 3 F liof 50 mg + 3 f	008596013	086BKF
Proter	00867740151	BIODYN	os 10 bustine 10 G	021917012	0NWVBN
Prophin	08784790159	BRETON	30 confetti	025090010	0RXPYU
Mendelejeff	00966490591	BRONCOZINA	ad sciroppo 200 g	024663015	0RJNZ7
			bb sciroppo 200 g	024663027	0RJNZM
			20 confetti 75 mg	024663039	0RJNZZ

Società titolare A.I.C. o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Codice fiscale	Specialità	Confezione	Codice	Not. 32
Schering	00750320152	COLEBRIN	6 compresse 0,5 g	022551016	0PJ6H8
Medosan	00651240582	CROMACORT	«200» 10 f liof + 10 f solv	022221028	0P6474
Medici Domus	00690920152	LACTOMICINA R	orale 10 fiale 5 ml	010323020	09V12D
Roche	00747170157	MARPLAN	50 compresse 10 mg	017139015	0JC1B7
Recordati	00748210150	MEPIDIUM	30 capsule 30 mg	025363019	0S60LC
			6 fiale 1 ml 7,5 mg	025363021	0S60LF
Proter	00867740151	MUCOLYSIN ANTIB	ad 10 supposte	023687027	0QLVVM
			bb 10 supposte	023687039	0QLVVZ
			lattanti 10 supposte	023687041	0QLVW1
Schering	00750320152	PRIMODIAN DEPOT	im 1 f 1 ml	009641010	09671L
Schiapparelli Searle	03240960587	PRONTOFRENAL	40 capsule c/inal	023493048	0QDYFS
Schering	00750320152	RAYVIST	«180» flacone 250 ml	025482011	0S9NSV
			«300» flacone 30 ml	025482035	0S9NTM
			«300» flacone 50 ml	025482047	0S9NTZ
			«300» flacone 100 ml	025482050	0S9NU2
			«350» flacone 100 ml	025482062	0S9NUG
			«370» flacone 30 ml	025482074	0S9NUU
			«370» flacone 50 ml	025482086	0S9NV6
			«370» flacone 100 ml	025482098	0S9NVL
Valeas	04874990155	SUPRIN VALEAS	sosp. orale 100 ml	022562045	0PJK7X
Roche	00747170157	TARACTAN	50 confetti 15 mg	017529013	0JQY5P
			40 confetti 50 mg	017529025	0JQY61
Farmitalia	07608290156	TERBASMIN	20 cpr 2,5 mg	023118019	0Q1J63
			inal. 10 f 1 ml	023118045	0Q1J6X
Lepetit	00795960152	TERMIDON RICHTER	latt 10 supp	016241010	0HHNCL
			bb 10 supp	016241022	0HHNCY
			ad 10 supp	016241034	0HHNDB
Schering	00750320152	UROGRAFIN	1 f 20 ml 76 × 100	010277010	09TN4L
			iv fl 100 ml	010277034	09TN5B
			fiala 20 ml	010277046	09TN5Q
			flacone 100 ml	010277059	09TN63
Byk Gulden	00696360155	XYLOPROCT ESSE	10 supposte	027143015	0TWBV7
Roche	00747170157	LIMBITRYL	«Mite» 30 capsule	021462041	0NGZ0T
		LIQUEMIN	sc 1 f 0,25 ml	004773026	04KP52
Esseti	01172090639	LISOPULM	flac soluz inal 40 ml 0,75%	025717051	0SJU9V
Vecchi & C Piam	00244540100	NICANT	30 confetti 20 mg	026292019	0T2CTM
Sigmatau	00410650584	NICETILE	im 10 flac liof + 10 f solv	025369024	0S66G0
Roche	00747170157	NOBRIUM	30 capsule 5 mg	021461013	0NGY0P
Mendelejeff	00966490591	NOTUL	50 compresse 200 mg	024179020	0R1WBD
Sandoz	07195130153	NOVERIL	25 confetti 80 mg	021077058	0N3722
Wyeth	00150450591	PREMARIN	crema vag c/appl 45 g	002792087	02P6NR
Pavese	00184420180	PRIMAVIT	im 5 f 2 ml 100000 ui	010435016	09YGG8
Schering	00750320152	PROLUTON	«Depot» im 2 f 250 mg	005375074	054132
			«Depot» im 3 f 250 mg	005375086	05413G
Valeas	04874990155	RINOCIDINA	gocce 25 ml	004347023	044P4H
Roche	00747170157	ROIPNOL	20 compresse 1 mg	023328038	0Q7X96
			30 compresse 1 mg	023328040	0Q7X98
Falqui	00730720158	SAGRADA LAX	10 confetti	024536017	0RDSYK
Wyeth	00150450591	SELENAC	flacone sospensione 240 ml	020083085	0M4WDF
		TAVOR	30 compresse 1 mg	022531065	0PHLZT
			30 compresse 2,5 mg	022531089	0PHM0K

Società titolare A.I.C. o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Codice fiscale	Specialità	Confezione	Codice	Nol. 32
Brocchieri	02881740589	UBIQUASAR	40 compresse 10 mg	025946031	0SRTXH
Valeas	04874990155	VALEANS	36 capsule 0,25 mg	025941030	0SRP16
		VALTRAX	30 cpr 30 cps	021206026 021206053	0N750B 0N7515
Falqui	00730720158	VERDAL	2 compresse 4 compresse 6 compresse 8 compresse 20 compresse	009178094 009178106 009178118 009178120 009178144	08S2ZG 08S2ZU 08S306 08S308 08S310
Upjohn	00768480154	XANAX	36 compresse 0,25 mg	025980020	0SSV3N
Puropharma	03918060157	ZIBREN	iniett 10 fl liof + 10 f solv	025367020	0S641lD
Eurofarmaco	08138530582	ACEF	im 1 flacone 500 mg + fiala 3 ml	023873021	0QSK1IX
Giulia Gallo	GLLGLI30A50G224G	ACTISITE	contenitore fibre gialle 30 cm	027792023	0UJ4NR
Salus	03151540584	AFOS	12 capsule 500 mg	024502015	0RCRRZ
Sando	07195130153	ALUDYAL	50 bustine g 2	025765025	0SL951
Savoma	00152270344	ANTIMICOTICO SAME	lozione dermatologica 30 ml 12 tavolette vaginali	024652113 024652125	0RJBBK 0RJBBX
Roche	00747170157	BENADON	im iv 6 f 2 ml 100 mg	001340049	018WNK
Falqui	00730720158	BLANDONAL	20 confetti 50 mg	026150045	0SY14X
Esseti	01172090639	CEFOPRIM	1 fl 500 mg + 1 f 1 fl 750 mg + 1 f	024354021 024354033	0R7775 0R777K
Wyeth	00150450591	CLUSIVOL	sciroppo 240 ml	005616038	05CDF6
Teofarma	01423300183	CODETILINA EUCALIPTOLO HE	ad 10 supposte	009646047	096CYZ
Prophin	08784790159	DIADAR	50 capsule 50 mg	025642048	0SGK20
IBP Pavese	00184420180	DOXINA	8 capsule 100 mg	021818024	0NTUP8
Teofarma	01423300183	EFARGEN	24 capsule flacone sciroppo 150 ml	012136180 012136192	0CLCRN 0CLCS0
Vecchi & C Piam	00244540100	EMOZIDE B6	«Forte» os 10 fialoidi 15 ml	010252029	09SVRX
Bioprogress	07696270581	ENTEROMIX	16 compresse 500 mg	024518045	0RD7DX
Schwarz	07254500155	FEPRAMOL	lattanti 10 supposte	023635042	0QK932
Valeas	04874990155	FLUVALEAS	30 compresse	021555127	0NKTXR
Schering	00750320152	GRAVIBINAN	im 3 fiale 1 ml im 3 fiale 2 ml	022270021 022270045	0P7N25 0P7N2X
Teofarma	01423300183	HEPATOS	«B12» 48 capsule	001250048	0164S0
Lirca	06685100155	IDEOLIDER	im 5 fiale 2 ml	020335016	0MDLF8
Salus	03151540584	IMMUNOZIMA	30 compresse 250 mg	022078075	0P1SMV
Ciba Vision	01637810126	INDACO	collirio flac contagocce 10 ml	028603013	0V8WN5
Esseti	01172090639	KEFAZON	im 1 flac 500 mg + fiala solv	025795016	0SM6G8
Lilly	00426150488	KEFLIN	4 g 1 fl	020951036	0MZCZW
Roche	00747170157	LEXOTAN	«Plus» 30 capsule 12 mg gocce 30 ml	022905044 022905069	0PV06N 0PV07F
		LIBRIUM	bb 25 confetti 5 mg	017604063	0JT7GZ

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 aprile 1993.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

93A2357

MINISTERO DEL TESORO

N. 69

Media dei titoli del 9 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,900
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 .	93,600
» » » 21- 4-1987/94	92,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,450
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,975
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,650
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,875
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,900
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,150
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,850
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	98,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,475
» » » » 18- 6-1986/93	100,025
» » » » 1- 7-1988/93	100,750
» » » » 17- 7-1986/93 . .	99,975
» » » » 1- 8-1988/93 . .	100,725
» » » » 19- 8-1986/93 . .	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,600
» » » » 18- 9-1986/93	100,375
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	101
» » » » 1-11-1988/93	100,350
» » » » 18-11-1987/93	101,475
» » » » 19-12-1986/93	102,800
» » » » 1- 1-1989/94	100,650
» » » » 1- 2-1989/94	100,400
» » » » 1- 3-1989/94	100,625
» » » » 15- 3-1989/94	100,475
» » » » 1- 4-1989/94	100,325
» » » » 1- 9-1989/94	100,050
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94 .	99,650
» » » » 1- 1-1990/95	99,775
» » » » 1- 2-1985/95	101,025
» » » » 1- 3-1985/95	99,675
» » » » 1- 3-1990/95 .	99,675
» » » » 1- 4-1985/95 . . .	98,125
» » » » 1- 5-1985/95	97,500
» » » » 1- 5-1990/95 . .	99,250
» » » » 1- 6-1985/95 .	97,900
» » » » 1- 7-1985/95	98,225
» » » » 1- 7-1990/95 .	99,725
» » » » 1- 8-1985/95 . . .	98,350
» » » » 1- 9-1985/95	98,125
» » » » 1- 9-1990/95 . . .	99,725
» » » » 1-10-1985/95 . . .	98,425
» » » » 1-10-1990/95 . . .	99,650
» » » » 1-11-1985/95 . . .	99,300
» » » » 1-11-1990/95	99,325
» » » » 1-12-1985/95	100,900
» » » » 1-12-1990/95	99,725
» » » » 1- 1-1986/96 . . .	100,050
» » » » 1- 1-1986/96 II .	100,100
» » » » 1- 1-1991/96 . . .	99,850
» » » » 1- 2-1986/96	99,850
» » » » 1- 2-1991/96 . . .	99,375
» » » » 1- 3-1986/96 .	99,575
» » » » 1- 4-1986/96 .	97,725
» » » » 1- 5-1986/96 . .	96,850
» » » » 1- 6-1986/96	97,100
» » » » 1- 7-1986/96	96,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,675
» » » »	1- 9-1986/96	97,025
» » » »	1-10-1986/96	97,650
» » » »	1-11-1986/96	99,075
» » » »	1-12-1986/96	100,650
» » » »	1- 1-1987/97	99,775
» » » »	1- 2-1987/97	99,225
» » » »	18- 2-1987/97	99,350
» » » »	1- 3-1987/97	98,250
» » » »	1- 4-1987/97	96,675
» » » »	1- 5-1987/97	96,200
» » » »	1- 6-1987/97	96,500
» » » »	1- 7-1987/97	96,550
» » » »	1- 8-1987/97	96,550
» » » »	1- 9-1987/97	98,025
» » » »	1- 3-1991/98	97,325
» » » »	1- 4-1991/98	96,850
» » » »	1- 5-1991/98	96,575
» » » »	1- 6-1991/98	97,300
» » » »	1- 7-1991/98	97,150
» » » »	1- 8-1991/98	96,850
» » » »	1- 9-1991/98	96,750
» » » »	1-10-1991/98	96,250
» » » »	1-11-1991/98	96,350
» » » »	1-12-1991/98	96,575
» » » »	1- 1-1992/99	96,550
» » » »	1- 2-1992/99	96,275
» » » »	1- 3-1992/99	96,425
» » » »	1- 4-1992/99	95,950
» » » »	1- 5-1992/99	95,925
» » » »	1- 6-1992/99	96,825
» » » »	1- 8-1992/99	96,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,850
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
» » »	12,50%	17-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-12-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,800
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,075
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,600
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,575
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,200
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,450
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,350
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,450
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,475
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,250
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,725
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,050
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,125
» » »	12,00%	1- 4-1992/2002	95,850
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	97,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,225
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	101,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,750
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,550
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,600
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,600
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,800
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,925
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,125
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	104,125

93A09043

Il contabile del portafoglio dello Stato

Concessione di abilitazione ad alcune società ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Finanziaria italiana S.p.a., corrente in Arezzo, esercente attività finanziaria.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Fincom Holding S.p.a., corrente in Messina, esercente attività finanziaria.

93A2309

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al merito dell'Esercito

Con decreto del direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito 31 marzo 1993 il decreto ministeriale n. 79 del 31 dicembre 1992 di concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito è rettificato nel senso che i dati anagrafici del «Gen. C.A. Francesco Bettin, nato a Fiume (Croazia) il 14 novembre 1931» sono modificati in: «Gen. C.A. Francesco Bettin nato a Fiume il 14 novembre 1931».

93A2337

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggiornamento dell'elenco dei laboratori autorizzati al rilascio della certificazione attestante l'avvenuta analisi chimica dei prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

La lista dei laboratori di analisi di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992, concernente «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita», è aggiornata come segue:

Regione Toscana

Laboratorio consulente enologica S.r.l. - Via del Chianti, 17 - 53036 POGGIBONSI (Siena)

Laboratorio Vagaggini Carbone S.n.c. del dott. P. Vagaggini e C. - Via Garibaldi, 19-21 - 53100 SIENA

Regione Abruzzo

Laboratorio eno tecno chimica - Lab. chimico enologico - Via Adriatica Sud (Foro), 7 - 66024 FRANCAVILLA AL MARE (Chieti)

93A2336

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 51 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 1017/1992 del 31 dicembre 1992, alla pag. 51, seconda colonna, ove è indicato il nome della specialità medicinale, in luogo di «VISCOATR» leggasi «VISCOAT».

Alla pag. 53, nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto n. 2/1993 del 13 gennaio 1993 concernente la specialità medicinale «ROKICID», nella seconda colonna, alla voce decorrenza di efficacia del decreto, in luogo di «16 *dicembre* 1993» leggasi «16 *gennaio* 1993».

93A2361

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 345.000**
- semestrale . . . . **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 664.000**
- semestrale . . . . **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 0 0 9 3 *

L. 1.300